

Comune di Verona
Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 280

Seduta del giorno 04 settembre 2020

SBOARINA FEDERICO	Presente
ZANOTTO LUCA	Assente
BRIANI FRANCESCA	Assente
MAELLARE MARIA DANIELA	Presente
NERI EDI MARIA	Assente
PADOVANI MARCO	Presente
POLATO DANIELE	Presente
RANDO FILIPPO	Assente
SEGALA ILARIA	Presente
TOFFALI FRANCESCA	Presente
ZAVARISE NICOLO'	Assente

PRESIEDE
FEDERICO SBOARINA

RELATORE
SEGALA ILARIA

ASSISTE
CRISTINA PRATIZZOLI

Oggetto: PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA - CONSUMO DI SUOLO - ADEGUAMENTO DEL PAT ALLA L.R. 14/2017 ED ALLA DGR 668 DEL 15/05/2018 - PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ☐ il comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all'art. 12 della L.R. 11/2004, formato da:
 - 1) PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con D.G.R.V. n.4148 del 18 dicembre 2007;
 - 2) PI – Piano degli Interventi approvato con DCC n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con DCC n. 48 del 28/11/2019;
- ☐ la Regione del Veneto ha approvato la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 **“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”** pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017;
- ☐ tale normativa all'art. 4, comma 5 prevede, come primo adempimento da parte dei Comuni, la compilazione di una scheda informativa contenente alcuni dati richiesti dalla Regione, e la redazione dell'elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, da trasmettere alla Regione Veneto affinché la medesima elaborasse i dati a livello regionale;
- ☐ con deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 22 settembre 2017 avente per oggetto: **“Individuazione degli “ambiti di urbanizzazione consolidata”, ai sensi dell'art. 13, comma 9 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “disposizioni per il contenimento del consumo di suolo ...”. Adempimenti”** sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata, definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 che recita: “... *l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;...*”;
- ☐ sul BURV n. 51 del 25/05/2018, è stato pubblicato il provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della medesima legge – Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 **“Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”**;
- ☐ l'art. Art. 13, comma 12, della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 ha stabilito che: *“12. Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).”*;
- ☐ con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 in data 13 giugno 2018, avente per oggetto: **“Consumo di suolo. individuazione della quantità massima di consumo di suolo transitoriamente ammesso nel territorio comunale ai sensi dell'art. 13, comma 12, della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 a seguito della pubblicazione nel bur n. 51 del 25/05/2018, del**

provvedimento della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018. Avvio del processo di adeguamento del pat e di approvazione di un atto ricognitivo per l'accertamento delle deroghe alla limitazione di consumo di suolo - disposta dal comma 1 lettera a) della l.r. n. 14/2017 transitoriamente applicabili sino all'adeguamento del pat e sospensione dei procedimenti comportanti consumo di suolo", il Comune di Verona avviava il procedimento di adeguamento del PAT ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L.R. n. 14/2017, con la procedura prevista dall'art. 14 della medesima legge; contestualmente avviava il procedimento per l'approvazione di un atto ricognitivo che accertasse le entità comportanti consumo di suolo compatibili, nel periodo transitorio, con le limitazioni dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 13, ed altresì, con i limiti - qualora più restrittivi - definiti con deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018;

□ con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 198 de 06 luglio 2018, avente per oggetto: *"Consumo di suolo. individuazione della quantità massima di consumo di suolo transitoriamente ammesso nel territorio comunale ai sensi dell'art. 13, comma 12, della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 a seguito della pubblicazione nel bur n. 51 del 25/05/2018, del provvedimento della giunta regionale n. 668 del 15 maggio 2018. avvio del procedimento di adeguamento del pat e di approvazione di un atto ricognitivo per l'accertamento delle deroghe alla limitazione di consumo di suolo. Provvedimenti"* è stato approvato l'avviso di avvio del procedimento;

□ con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 01/10/2018 avente per oggetto: *"Consumo di suolo. Individuazione della quantità massima di consumo di suolo transitoriamente ammesso nel territorio comunale ai sensi dell'art. 13, comma 12, della legge regionale 06 giugno 2017 n. 14, a seguito della pubblicazione dgr n. 668 del 15 maggio 2018. Atto ricognitivo ed indirizzi per l'adeguamento del pat"*, si è accertato che i procedimenti di trasformazione urbanistica ed edilizia, previsti dal vigente PI e di seguito elencati: schede norma numero 25/B1, 27, 127, 175, 229, 263, 291, 298-533, 384, 582, 619, Variante n. 1 al PUA 714_678, erano ammissibili ai sensi dell'art. 13, comma 12, della Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14, anche in applicazione dei limiti più restrittivi previsti dalla DGR n. 668 del 15 maggio 2018;

Rilevato che:

□ il PAT ha determinato il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004. **La SAU massima** che il PAT ha previsto come trasformabile risulta pari a **167,8 ha.** come riportato all'art. 47.01 delle NTO del PAT;

□ in conformità ai criteri evidenziati nella nota del Commissario Straordinario all'attuazione della riforma del governo del territorio n. 647842/57.09 del 19.11.2007 la quantità residua di SAU trasformabile prevista dal PAT dovrà essere verificata sottraendo le quantità previste ed utilizzate sede di attuazione del Piano degli Interventi e successive varianti;

□ la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017 è pari a 94,91 ettari;

Dato atto altresì che:

□ il Comune di Verona, con deliberazione di Giunta Comunale n. 289/2017, ha individuato ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della medesima L.R. 14/2017, e ha trasmesso alla Regione Veneto, con nota Protocollo N.0294204/2017 del 27/09/2017, la scheda con i dati e gli elaborati richiesti;

Considerato che:

- i comuni dotati di PAT già approvato avevano tempo sino al **30 settembre 2020** per approvare la variante di adeguamento a tale strumento urbanistico generale, secondo le procedure semplificate contenute nell'articolo 14 della L.R. 14/2017;
- per effetto di quanto disposto dall'art. 103 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020, come integrato dal decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha spostato al 15 maggio 2020, come confermato nella nota Regionale 18/08/2020, prot. n. 326469, acquisita al protocollo comunale n. N.0243198/2020 del 18/08/2020, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;
- pertanto per effetto della sopra citata disposizione il termine del **30 settembre 2020** è rideterminato aggiungendo **82 giorni di sospensione** e quindi la nuova scadenza è il **21/12/2020**;

Richiamato l'articolo 14 della L.R. 14/2017 che recita: *<1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13: ...omissis ... b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. 3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata. 4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione. 5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune;*

Dato atto che il Comune di Verona è dotato di PAT, e pertanto trovano applicazione le procedure semplificate di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra menzionato art. 14 della L.R. 14/2017;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né minori entrate;

Viste:

- la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 6 giugno 2017, n. 14;
- la DGR n. 668 del 15.05.2018 pubblicata sul BUR n. 51 del 25.05.2018;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente:

- che in data 2/9/2020 i Dirigenti Responsabili della Pianificazione e Progettazione Urbanistica e del Servizio Amministrativo Urbanistica Peep proponenti il provvedimento, hanno espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRIGENTE DELLA PIANIFICAZIONE E
PROGETTAZIONE URBANISTICA

f.to arch. Arnaldo Toffali

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVO
URBANISTICA ERS – PEEP

f.to dott.ssa Donatella Fragiaco

- che in data 3/9/2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto”.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott.ssa Maria Sacchetti

Tutto ciò premesso, udito il relatore Assessore all'Urbanistica e ritenuta la proposta meritevole di approvazione, la Giunta Comunale;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di prendere atto che la SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) massima è pari a **mq. 129.635**, come previsto dall'art. 47 delle NTO del PAT;
2. di prendere atto che per effetto di quanto previsto dall'allegato “C” della DGRV n. 668/2018, la quantità massima di consumo di suolo ammissibile nel Comune di Verona è pari a **94,91 ettari**;
3. di incaricare il Responsabile della DIREZIONE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA di porre in atto gli adempimenti necessari per l'adozione della variante di adeguamento del PAT entro i termini di legge, ivi compresa la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Comune e, in particolare, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
4. di dichiarare, a voti unanimi, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così da procedere celermente alla redazione della

variante di adeguamento del PAT ai fini della sua adozione entro il termine del 21/12/2020.

IL SINDACO
Firmato digitalmente da:
FEDERICO SBOARINA

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
CRISTINA PRATIZZOLI